

Modifica della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI; RS 142.20)

Presentazione delle modifiche rispetto alla legge attuale

legge applicabile	progetto preliminare
Art. 98b cpv. 1 lett. d ¹ D'intesa con la SEM, il DFAE può abilitare terzi a svolgere i seguenti compiti inerenti alla procedura di rilascio dei visti: d. rilevare i dati biometrici nell'ambito del sistema centrale d'informazione visti;	Art. 98b cvp. 1 lett. b^{bis} (nuovo) e d ¹ D'intesa con la SEM, il DFAE può abilitare terzi a svolgere i seguenti compiti inerenti alla procedura di rilascio dei visti: b^{bis}. esaminare l'autenticità, l'integrità e la validità dei documenti di viaggio e verificare la qualità e l'esattezza dei documenti forniti; d. rilevare i dati biometrici;
	Art. 102b^{bis} (nuovo) <i>Controllo dell'identità del titolare di un documento di viaggio</i> Le autorità seguenti sono autorizzate a leggere i dati registrati nel microchip del documento di viaggio per verificare l'identità del titolare o l'autenticità del documento: a. il Corpo delle guardie di confine; b. le autorità cantonali e comunali di polizia; c. le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione; d. le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni.
	Art. 102c (nuovo) <i>Utilizzo di dati del documento di viaggio</i> Le rappresentanze svizzere all'estero, le missioni e i terzi incaricati possono estrarre da un documento di viaggio munito di un microchip i dati personali dei richiedenti il visto figuranti nella zona a lettura ottica, compresa l'immagine del volto, e trasferirli alla piattaforma dell'UE per le domande del visto o al sistema nazionale d'informazione visti per utilizzarli nel quadro della procedura di rilascio del visto.
Art. 103b cpv. 1 nota a piè di pagina ¹ Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/2226¹, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non	Art. 103b cpv. 1 nota a piè di pagina ¹ Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/2226², i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90

¹ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, versione della GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.

² Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2667, GU L, 2023/2667, 7.12.2023.

superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l'entrata nello spazio Schengen.	giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l'entrata nello spazio Schengen.
Titolo prima dell'art. 109a Sezione 1: Sistema centrale d'informazione visti e sistema nazionale visti	Titolo prima dell'art. 109a Sezione 1 Sistema centrale d'informazione visti <u>(C-VIS)</u> , <u>piattaforma per la domanda di visto dell'UE</u> e sistema nazionale visti <u>(ORBIS)</u>
Art. 109a cpv. 1 nota a piè di pagina ¹ Il C-VIS contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008 ³ .	Art. 109a cpv. 1 nota a piè di pagina ¹ Il C-VIS contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008 ⁴ .
	Art. 109a^{bis} (nuovo) <i>Piattaforma per la domanda di visto dell'UE</i> ¹ La piattaforma dell'UE per le domande di visto permette di depositare per via elettronica le domande di visto Schengen per soggiorno di breve durata, di esaminare se sono ammissibili e a quale Stato compete il trattamento. ² Le domande di visto per soggiorno di breve durata sono depositate tramite la piattaforma dell'UE per le domande di visto. Il Consiglio federale disciplina le deroghe a questo principio. ³ Non appena l'autorità svizzera competente per il rilascio del visto conferma la propria competenza e l'ammissibilità della domanda, la piattaforma dell'UE per le domande di visto trasmette elettronicamente i dati al sistema nazionale visti (art. 109b). ⁴ La decisione relativa a rilascio, rifiuto, annullamento, revoca, proroga e conferma del visto per soggiorno di breve durata è notificata al richiedente il visto tramite la piattaforma dell'UE per le domande di visto. Non si applicano gli articoli 11b capoverso 1, 22a e 24 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA). ⁵ Il Consiglio federale può emanare disposizioni in deroga alla PA per l'utilizzo della piattaforma dell'UE per le domande di visto per quanto concerne: a. la trasmissione di atti scritti e la notificazione della decisione per via elettronica (art. 11b cpv. 2, 21a e 34 cpv. 1^{bis} PA); b. la possibilità di presentare atti non redatti in una lingua ufficiale; il procedimento si svolge in una lingua ufficiale (art. 33a PA).

³ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/2226, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.

⁴ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2667, GU L, 2023/2667, 7.12.2023.

	Art. 109a^{ter} (nuovo) <i>Accesso alla piattaforma per la domanda di visto dell'UE</i> Le autorità e i terzi seguenti hanno accesso ai dati della piattaforma dell'UE per le domande di visto: a. la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali e comunali di migrazione competenti per il rilascio dei visti, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano visti eccezionali, per esaminare l'ammissibilità della domanda e verificare se il trattamento della stessa è di loro competenza; b. i terzi incaricati, nel quadro dei loro compiti secondo l'articolo 98b; c. i richiedenti il visto e le persone autorizzate, per depositare una domanda di visto, seguire gli sviluppi della procedura e verificare la validità del visto concesso; d. gli attori pubblici e privati in contatto con il titolare del visto, per verificare il visto.
Art. 109b cpv. 2 lett. a e 3 nota di piè di pagina ² Il sistema nazionale visti contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto: a. dati alfanumerici sul richiedente e i visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati; ³ Per svolgere i compiti richiesti nella procedura di rilascio del visto, la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano visti eccezionali sono autorizzati a inserire, modificare o cancellare i dati nel sistema nazionale visti. Le autorità sono tenute a inserire e trattare i dati da trasmettere al C-VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008⁵.	Art. 109b cpv. 2 Bst. a, f e g (nuovo) e 3 nota di piè di pagina ² Il sistema nazionale visti contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto: a. dati alfanumerici sul richiedente e i visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati, prorogati o <u>confermati</u>; f. dati relativi ai documenti di viaggio; g. giustificativi per la domanda di visto. ³ Per svolgere i compiti richiesti nella procedura di rilascio del visto, la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano visti eccezionali sono autorizzati a inserire, modificare o cancellare i dati nel sistema nazionale visti. Le autorità sono tenute a inserire e trattare i dati da trasmettere al C-VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008⁶.
Art. 109e lett. c Il Consiglio federale disciplina: c. la portata degli accessi online al C-VIS e al sistema nazionale visti;	Art. 109e lett. c e k (nuovo) Il Consiglio federale disciplina: c. la portata degli accessi online al C-VIS, <u>alla piattaforma per la domanda di visto dell'UE</u> e al sistema nazionale visti; k. le modalità di utilizzo della piattaforma dell'UE per le domande di visto.
Art. 120d cpv. 2 lett. a ² È punito con la multa chi tratta dati personali:	Art. 120d cpv. 2 lett. a ² È punito con la multa chi tratta dati personali:

⁵ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

⁶ Cfr. nota a piè di pagina concernente l'art. 109a cpv. 1.

a. del sistema nazionale visti o del C-VIS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a–109d;	a. del C-VIS, <u>della piattaforma per la domanda di visto dell'UE</u> o del sistema nazionale visti, per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a–109d;
---	--